



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRAPANI

ORDINANZA N° 16 /2004

Il Capo del Circondario Marittimo di Trapani:

- VISTA** la propria ordinanza n°11/2004 in data 19 febbraio 2004 che disciplina l'esercizio delle attività subacquee sportive e ricreative nel Circondario Marittimo di Trapani;
- RITENUTO** opportuno integrare le norme di cui all'ordinanza n°11/2004 citata;
- VISTA** la Legge 11 febbraio 1971 n°50 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sulla navigazione da diporto";
- VISTI** i DD.MM. n°232 del 21 gennaio 1994 e n°478 del 5 ottobre 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
- VISTI** i Dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n°82/010390/II del 16.02.2000, n°82/075489/II del 30.10.2001, n°82/042737/I del 02.07.2002 e n°82/033465 in data 26 maggio 2003;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n°172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTA** la legge 14 luglio 1965 n°963 sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con il D.P.R. 2 ottobre 1968 n°1639, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota prot. n°249/D.M. in data 3 febbraio 2004 della Direzione Marittima di Palermo riguardante la regolamentazione delle attività subacquee sportive e ricreative;
- CONSIDERATO** il notevole incremento delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Trapani e segnatamente nelle acque circostanti l'arcipelago delle Isole Egadi, la maggior parte delle quali si svolgono in forma organizzata, spesso con il supporto di mezzi nautici;
- RITENUTO NECESSARIO** altresì, richiamare le norme di sicurezza vigenti per l'espletamento delle attività subacquee al fine turistico/sportivo;
- RITENUTO NECESSARIO** regolamentare l'esercizio delle attività subacquee sportive e ricreative ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nell'ambito del Circondario Marittimo di Trapani, stabilendo prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- VISTA** la propria Ordinanza n°23/2000 del 19 aprile 2000 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina dell'esercizio delle attività di immersioni guidate e di scuole per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi";
- VISTO** il Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani n°40/99 del 16 aprile 1999 (Procedura per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 – comma secondo – del Codice della Navigazione);
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 68 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

CAPO I **GENERALITÀ**

ART. 1

(Attività subacquee da parte di privati)

L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico-sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme di cui al successivo Capo II e fatto salvo il caso in cui tali attività abbiano luogo in zone di mare rientranti nella perimetrazione di aree marine protette; in tale ultima ipotesi sarà necessario dotarsi della prescritta autorizzazione del competente ente gestore.

ART. 2

(Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

Nel Circondario Marittimo di Trapani l'esercizio delle attività di immersioni guidate e di scuole per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, è soggetto alla vigilanza del Comandante del porto, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

L'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve chiedere l'iscrizione nei registri previsti dal 2° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

All'iscritto sarà rilasciato dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani apposito Certificato d'iscrizione secondo le procedure dettate dal decreto n°40/99 in premessa citato.

Detto certificato dovrà essere custodito dall'iscritto ed esibito in occasione dei controlli espletati da parte delle competenti Autorità.

L'esercizio delle citate attività esercitate in moto temporaneo e/o saltuario può essere svolto con l'osservanza delle norme della presente ordinanza ed è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte di questa Capitaneria di Porto.

ART. 3

(Modalità d'iscrizione nei Registri ai sensi dell'art. 68 del C.N., 2° comma, per l'esercizio di attività subacquee organizzate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

Ai fini dell'iscrizione nei Registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, 2° comma, per le attività a carattere permanente o annuale di cui al precedente articolo, dovrà essere avanzata istanza, in bollo, conformemente a quanto disposto dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvata con D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, che dovrà contenere:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza ed il codice fiscale se persone fisiche o ditte individuali, o la denominazione sociale ed il numero di Partita I.V.A. se società nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'attività ed il suo luogo di svolgimento;
- c) la sede (residenza o domicilio) della ditta o società;
- d) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.2000 n°445, comprovanti:
 - la qualità di legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente;

- l'iscrizione della società/ditta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o in albi professionali, ecc.;
- che a carico del soggetto giuridico non siano in atto procedure fallimentari di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta e che lo stesso non sia stato sottoposto negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
- di essere in regola con gli adempimenti di cui all'art.20 del Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con D.P.R. 30.06.1965 n°1124 (per le imprese artigiane relative al titolare ed all'eventuale personale dipendente, per la società o imprese cooperative relative al personale dipendente);
- di manlevare l'Autorità marittima da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività richiesta
- possesso del permesso di soggiorno in regolare corso di validità per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea, rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) n°1 marca da bollo del valore corrente;
- 2) atto costitutivo e/o statuto nel caso si tratti di società;
- 3) elenco, corredato dagli estremi di assunzione, degli eventuali collaboratori o dipendenti che dovranno operare per conto della ditta/società nell'attività di istruzione o di guida alle immersioni, con relativi dati anagrafici e qualifiche e copie dei brevetti degli accompagnatori e/o istruttori, nonché il nominativo del/i responsabile/i designato/i ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n°626 e successive modificazioni ed integrazioni, ove questo sia applicabile;
- 4) elenco delle attrezzature/mezzi navali utilizzati per lo svolgimento dell'attività con documentazione attestante la disponibilità (proprietà, leasing o locazione), nonché l'individuazione del numero della relativa polizza di assicurazione ed elementi di distinzione (sigla-targa);
- 5) n°2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata, del titolare della Ditta individuale o del legale rappresentante del soggetto giuridico. La foto potrà essere legalizzata dal funzionario dell'Ufficio Marittimo che riceve l'istanza;
- 6) in seguito a favorevole istruttoria sarà richiesto al soggetto richiedente, legale rappresentante della società o titolare della ditta, il versamento della Tassa di Concessione Governativa di euro 129,11 (centoventinove/11) di cui all'art. 22, allegato 1, della nuova tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n°641 e successive modificazioni ed integrazioni approvate con D.M. 28.12.1995. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n°8904 intestato a: Ufficio del Registro – Tasse sulle concessioni governative – Regione Sicilia, specificando chiaramente la causale del versamento.

L'Autorità Marittima, qualora lo ritenga necessario, potrà chiedere di integrare la documentazione con altra aggiuntiva relativa a particolare attività o al possesso di particolari requisiti.

Ai sensi dell'art.43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, qualora l'istante non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, i certificati relativi a stati, fatti, o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica Amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio su semplice indicazione, da parte dell'interessato, dalla specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro.

CAPO II

NORME GENERALI DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SUBACQUEE A SCOPO TURISTICO - SPORTIVO

ART. 4

(Segnalamenti)

Ogni subacqueo, sia esso pescatore o meno, ha facoltà di segnalarsi con il segnale di cui all'articolo 130 del regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n°1639 in particolare, nelle immersioni diurne, il subacqueo potrà utilizzare un segnale costituito da un pallone galleggiante rosso con bandiera rossa recante una striscia diagonale bianca. Il segnale appena descritto dovrà essere visibile, in condizioni normali di visibilità, a non meno di 300 metri di distanza; tale segnale è comunque obbligatorio qualora si operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Il subacqueo, laddove il segnale sia obbligatorio, deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale stesso.

Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Nelle immersioni notturne il subacqueo deve comunque segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza e dovrà, altresì, dotarsi di una torcia luminosa.

Se vi è un mezzo nautico di appoggio, sia di giorno che di notte, il segnale deve essere innalzato sul mezzo; sul mezzo è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire ed in grado di fornire assistenza.

In prossimità dei predetti segnali, è fatto obbligo alle unità in transito, di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

È vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnali indicanti attività subacquee.

ART. 5 **(Limiti di operatività)**

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a metri 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione ed, in ogni caso, a metri 500 dalle spiagge.

ART. 6 **(Norme e divieti in materia di pesca sportiva subacquea)**

La pesca subacquea sportiva è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:

- ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 4;
- la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto dal sorgere al tramonto del sole, in apnea e senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
- è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico d'appoggio apparecchi ausiliari di respirazione dotati di bombola aventi capacità non superiore a 10 litri. Per ogni singolo mezzo è consentito il trasporto di una sola bombola di cui è vietato l'uso per l'esercizio della pesca subacquea. In tal caso il mezzo nautico d'appoggio deve essere provvisto di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Nell'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- esercitare la pesca a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- impiegare il fucile subacqueo o attrezzi similari ai minori di anni 16;
- detenere il fucile subacqueo o altro mezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua;
- pescare coralli, molluschi (esclusi i cefalopodi) e crostacei;
- pescare ricci nelle zone di mare e negli specchi acquei compresi ad una distanza inferiore a 500 metri dalla congiungente i punti foranei naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi

in mare di fiumi, canali, corsi d'acqua o bacini e dei porti o approdi, nonché degli scarichi, inoltre, a distanza inferiore a 50 metri dalla costa e a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti nel periodo 1° maggio – 30 settembre;

- raccogliere ricci di mare in cui sia visibile la perdita degli aculei che evidenzia lo stato di malattia dello stesso;
- raccogliere ricci di mare nella quantità superiore a 50 esemplari e della dimensione inferiore a cm. 7 di diametro totale (compresi gli aculei);
- esercitare tale attività nei periodi di fermo biologico secondo le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Cooperazione Commercio Industriale Artigianato e Pesca con i provvedimenti che disciplinano la materia di attuazione del fermo biologico.

CAPO III

NORME SPECIFICHE DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SUBACQUEE ORGANIZZATE O PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

ART. 7

(Modalità)

Nel caso di immersioni subacquee effettuate per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti subacquei sportivi dovranno essere rispettate le modalità stabilite da Federazioni/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

ART. 8

(Norme per l'accompagnatore/istruttore)

L'accompagnatore/istruttore deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato per danni contro terzi ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.

Ogni accompagnatore deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli aiuto-istruttori presenti in acqua siano in numero tale da poter garantire un rapporto massimo di 1:2 rispetto agli allievi; a bordo dell'imbarcazione appoggio vi sia un istruttore esperto di R.C.P. (respirazione cardio polmonare) o di un medico esperto in medicina iperbarica.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell'ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Trapani e altre ordinanze che regolano la navigazione di superficie; le stesse dovranno, comunque, avvenire in cale ridossate e non frequentate da mezzi nautici.

ART. 9

(Norme di sicurezza. Segnalamenti. Limiti di operatività)

Anche nell'esercizio di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, trovano applicazione le norme dettate nei precedenti articoli 4 e 5 della presente ordinanza.

In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).

Oltre i prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:

- a) durante il giorno, in acque nazionali, bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- b) di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72).

ART. 10 **(Dotazioni di sicurezza)**

Durante le immersioni, le Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese dovranno avere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso;
- tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conforme all'allegato A;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivo per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
- cassetta di pronto soccorso;
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

ART. 11 **(Prove per il conseguimento di brevetti)**

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Trapani – Sala Operativa, almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (0923/26703), una informativa (come da allegato B) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- eventuale unità navale utilizzata;
- modalità operative.

ART. 12 **(Requisiti unità di appoggio per le attività subacquee)**

Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere come di seguito equipaggiate:

1. se **unità adibite al traffico**, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n°435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata;
2. se **unità destinate a servizi speciali per uso in conto proprio**, con unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG., ai sensi dell'art.25 della Legge n°472 del 7 dicembre 1999, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal Codice della Navigazione e dotazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n°435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);

3. se **unità adibita a diporto**, con personale munito di abilitazione alla condotta delle unità da diporto e dotate degli equipaggiamenti previsti dal D.M. 478/99 in materia di sicurezza per la navigazione da diporto; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 13 **(Norme abrogate)**

a) L'Ordinanza n°11/2004 in data 19 febbraio 2004 è con decorrenza immediata abrogata.

ART. 14 **(Sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi delle normative speciali di cui alle Leggi n°50/71 e n°963/65 (e successive modifiche ed integrazioni) in materia di diporto e pesca e saranno, inoltre, ritenuti responsabili civilmente per danni a terzi in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

ART. 15

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.

Trapani, li 09 MAR. 2004



IL COMANDANTE
(CP) Giuseppe IMPALLOMENI

ALLEGATO "B"

IMMERSIONI SUBACQUEE PER CONSEGUIMENTO BREVETTI

SOCIETÀ/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

--

DATA E ORA PREVISTA IMMERSIONE/I

--

NUMERO PARTECIPANTI

--

LUOGO

--

NOMINATIVO/I ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

--

UNITÀ NAVALE/I UTILIZZATA/E

--

MODALITÀ OPERATIVE

--

DATA_____ORA_____

FIRMA
